

**ALLEGATO A**  
**delibera n. 294/23/CONS**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ DEL SISTEMA DI  
NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE  
DIGITALE TERRESTRE**

**Art. 1**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- b) *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;
- c) *Autorità*: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) *Direzione competente*: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
- e) *dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre*: gli apparati televisivi, anche abilitati alla connessione a Internet, i *decoder* e tutti i dispositivi che consentono l’accesso ai canali della televisione digitale terrestre, ossia dotati di sintonizzatore per la ricezione della televisione su piattaforma digitale terrestre;

- f) interfaccia utente: qualsiasi sistema di interfaccia uomo-macchina, generalmente di tipo visuale, che consente all'utente di scegliere tra diversi servizi audiovisivi e radiofonici (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo, un *decoder* o su un qualsiasi dispositivo dotato di sintonizzatore per la ricezione della televisione su piattaforma digitale terrestre;
- g) sistema di numerazione automatica: il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre;
- h) tasti numerici: tasti presenti sul telecomando riportanti l'indicazione dei numeri da 0 a 9.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda alle previsioni del *Tusma*.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di installazione e le condizioni di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e a tutti i gestori delle interfacce utente, così come definiti, rispettivamente, ai punti e) ed f) dell'articolo 1.

## **Art. 3**

### **Installazione del sistema di numerazione automatica**

1. Il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre è installato su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre.
2. I gestori delle interfacce utente e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni conformemente a quanto previsto dai piani di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre

stabiliti dall'Autorità.

3. Quando l'accesso ai canali della televisione digitale terrestre, tramite sintonizzatore, avviene nell'ambito di offerte a pagamento caratterizzate da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media e destinate alla fruizione di contenuti trasmessi principalmente tramite sistemi satellitari o via Internet, i gestori delle interfacce utente e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni ai canali della televisione digitale terrestre conformemente a quanto previsto dai piani di numerazione automatica stabiliti dall'Autorità, ossia applicando lo stesso ordinamento, ma non necessariamente nello stesso arco di numerazione previsto dai piani.

#### **Art. 4**

##### **Accessibilità del sistema di numerazione automatica**

1. Almeno uno dei telecomandi forniti congiuntamente a un dispositivo idoneo alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre presenta i tasti numerici che consentono di accedere ai canali della televisione digitale terrestre. Qualsiasi telecomando aggiuntivo fornito che non preveda tasti numerici include un tasto che consenta all'utente di accedere alla selezione delle sorgenti video.

2. I tasti numerici che consentono di accedere ai canali della televisione digitale terrestre sono abilitati, e quindi utilizzabili dall'utente, da qualsiasi ambiente, servizio, funzionalità o applicazione che l'utente stia utilizzando al momento della digitazione del tasto, ad eccezione degli ambienti o servizi in cui l'uso dei tasti numerici è necessario per consentire l'inserimento di caratteri alfanumerici.

3. I canali della televisione digitale terrestre sono accessibili tramite un riquadro o icona immediatamente e chiaramente visibile, presente nella prima finestra delle *home page*, ossia nel primo livello di offerta all'utente, dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, ad eccezione dei dispositivi destinati al solo uso tramite sintonizzatore per la ricezione della televisione su piattaforma digitale terrestre, quindi non connettabili a Internet, non dotati della possibilità di ricevere il segnale satellitare e che non presentano una *home page* di navigazione.

4. L'immagine o la dicitura riportata sul riquadro o sull'icona di cui al comma 3 è identica su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e su tutte le interfacce utente.

## **Art. 5**

### **Vigilanza**

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento.
2. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della *Legge istitutiva*.

## **Art. 6**

### **Tavolo tecnico**

1. È istituito, presso la Direzione competente, un Tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.
2. Il Tavolo tecnico, aperto alla partecipazione di produttori di dispositivi, gestori e sviluppatori di interfacce utente, fornitori di servizi di media, associazioni di fornitori di servizi di media ed altri soggetti interessati, è presieduto e coordinato dalla Direzione competente.
3. Durante i lavori, il Tavolo tecnico definisce una o più proposte in merito agli argomenti trattati, su cui l'Autorità si esprime adottando delibera.
4. I lavori del Tavolo tecnico sono avviati, previo avviso sul sito *web* dell'Autorità, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera e avranno una durata massima pari a 90 giorni.

## **Art. 7**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si applicano ai soli dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre la cui immissione sul mercato avviene a partire da diciotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, entrano in vigore dodici mesi dopo la conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e si applicano a tutte le

interfacce utente e a tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche quelli già commercializzati che risultano ancora presenti nelle catene di produzione.

3. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione della presente delibera e si applicano a tutte le interfacce utente e a tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche quelli già commercializzati che risultano ancora presenti nelle catene di produzione e di manutenzione del *software* alla data di pubblicazione del presente regolamento e in ogni caso a tutti i dispositivi che sono stati iscritti a godere del beneficio degli incentivi statali di cui all'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.